

CAPITOLO I – Norme generali

Art. 1

- Definizione e applicazione**
1. L'azienda comunale acqua potabile, in seguito denominata Azienda, è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
 2. L'Azienda è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica ed è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali alla vigilanza ed alla gestione del Municipio e dell'Assemblea comunale.
 3. La costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento, distribuzione dell'acqua potabile, come pure l'organizzazione dell'Azienda ed i rapporti con gli utenti, riservate le leggi federali e cantonali con relative normative di applicazione in materia, sono regolati dal presente regolamento.

Art. 2

- Gestione e fornitura**
- L'Azienda provvede alla gestione degli acquedotti comunali, alla fornitura dell'acqua potabile ad uso pubblico e privato nel suo comprensorio e secondo la capacità dei suoi impianti, alle condizioni tariffarie di cui agli art. 46 e 47 e seguenti con diritto di privativa su tutto il territorio del Comune, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- L'Azienda assicura nella misura richiesta alle competenti autorità l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.
- E' competenza dell'Azienda modificare ed ampliare la rete pubblica.

Art. 3

- Organi dell'Azienda**
- Gli organi dell'Azienda sono:
- L'Assemblea comunale
 - Il Municipio
 - La Commissione Amministrativa
 - La Commissione di revisione che sarà la stessa che esamina la gestione comunale

Art. 4

- Competenze dell'Assemblea**
- L'Assemblea comunale
- a) Adotta il regolamento dell'Azienda, lo modifica e ne sospende l'applicazione
 - b) Approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio secondo le modalità previste per i conti del Comune.
 - c) Decide il finanziamento e l'esecuzione delle opere che gli vengono sottoposte dal Municipio sulla base di progetti e preventivi definitivi,
 - d) Autorizza il Municipio a restare in lite.
 - e) Stabilisce gli emolumenti dei dipendenti.

Art. 5

- Competenze del Municipio**
- a) Nomina ogni 4 anni la commissione amministrativa composta di 5 membri fra i quali il presidente sarà un municipale.
 - b) Nomina, su preavviso della commissione amministrativa, il segretario-cassiere e i sorveglianti degli impianti dell'acqua potabile.
 - c) Rappresenta l'Azienda di fronte a terzi nelle

opposizioni e nei ricorsi.

- d) Amministra l'Azienda e gestisce gli impianti.
- e) Presenta all'Assemblea comunale per l'approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Azienda.
- f) Sottopone all'Assemblea comunale le richieste di credito straordinarie.
- g) Propone l'adozione dei regolamenti e la loro modifica.
- h) Adotta tramite ordinanza le tariffe entro i limiti di cui al presente regolamento.
- i) Appalta lavori e forniture
- j) Provvede alle multe e ordina la riduzione o la limitazione della fornitura di acqua potabile.
- k) Può autorizzare l'Azienda a fare annualmente spese di carattere ordinario, non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea comunale fino all'importo massimo di fr. 5'000.--.

Art. 6

Compiti della Commissione

- a) Nomina nel suo seno un vicepresidente.
- b) Preavvisa al Municipio la nomina del segretario-cassiere e dei sorveglianti.
- c) Precisa con un capitolato le mansioni dettagliate del o dei sorveglianti.
- d) Sorveglia che il presente regolamento venga ottemperato.
- e) Provvede all'amministrazione ordinaria dell'Azienda, all'allestimento dei conti preventivi e consuntivi, che devono annualmente essere sottoposti al Municipio ed all'Assemblea comunale.
- f) Provvede all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione della rete di distribuzione e relative apparecchiature.

CAPITOLO II – Impianti di distribuzione

Art. 7

Il complesso dell'Azienda

- Le sorgenti
- I serbatoi
- Le tubazioni principali di adduzione e la rete di distribuzione.
- Tutti gli altri manufatti e installazioni esistenti alle captazioni e lungo le tubazioni principali e di distribuzione.
- L'inventario in attrezzi e materiali

Art. 8

Rete delle condotte

La rete pubblica comprende le condotte principali, le condotte di distribuzione, gli idranti e le fontane. Le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte principali e di distribuzione sono stabilite dall'Azienda in conformità delle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSGA.

Art. 9

Utilizzazione dei sedimi

Riservate le disposizioni del CCS (Art. 676, 691, 742) i proprietari sono tenuti ad accordare i diritti di passaggio

privati sui loro fondi per le condotte posate su sedimi privati e per la loro manutenzione.
I proprietari di stabili, muri di cinta e fondi devono permettere all'Azienda la posa delle targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.

Art. 10

Manutenzione di manovra La manutenzione della rete principale spetta all'Azienda. La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro impianto è di esclusiva competenza del personale dell'Azienda.

CAPITOLO III – Disposizioni generali

Art. 11

Concessioni Tutti gli edifici adibiti ad abitazione devono essere allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, con l'impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede, ai sensi dell'art. 39 della Lsan del 18.04.1989.
Le concessioni d'acqua per uso domestico avranno la precedenza su qualsiasi altra concessione.

Art. 12

Obbligo di prelievo L'obbligo di servirsi unicamente dell'acqua potabile dell'Azienda è esteso a tutti i proprietari di terreni e fabbricati situati nel territorio del Comune, lungo la rete di distribuzione dell'Azienda, alle condizioni del presente regolamento.

Art. 13

Fontane pubbliche La direzione e sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche è affidata all'Azienda.

Art. 14

Utilizzo delle fontane pubbliche Il quantitativo dell'acqua di ogni fontana è subordinato all'economia della rete e alla buona distribuzione agli utenti.
In caso di scarsità d'acqua la fornitura alle fontane può essere sospesa.

Art. 15

Idranti Gli idranti possono essere usati esclusivamente dal Corpo pompieri nell'esercizio delle sue competenze.
L'Azienda può concedere eccezionalmente un uso diverso per scopi pubblici.
Il Comune si assume la regolare manutenzione e si rende garante del loro perfetto funzionamento.

Art. 16

Forniture temporanee La fornitura temporanea di acqua a cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti per scopi non attinenti al loro normale uso, necessita dell'autorizzazione dell'Azienda.

CAPITOLO IV – Concessioni ed abbonamenti

Art. 17

Contratti e abbonamenti Per ogni casa, appartamento o altro impianto, verrà allestito un abbonamento. Possono essere eseguiti controlli e aggiornamenti intermedi.

L'abbonato e il proprietario dello stabile sono tenuti ed obbligati a comunicare all'Azienda ogni cambiamento intervenuto nell'impianto, sotto la comminatoria dell'art. 35 del presente regolamento.

I rubinetti o impianti non notificati saranno tassati dalla data del precedente controllo dell'abbonamento.

Art. 18

Concessione L'utilizzazione dell'acqua potabile è concessa ai proprietari di fondi e di stabili siti nel comprensorio di distribuzione comunale, sul percorso della rete di distribuzione, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

Qualora la tubazione comunale non potesse essere congiunta all'immobile senza attraversare proprietà private, la concessione sarà data solo quando il proprietario avrà dimostrato di aver acquistato il diritto di attraversare la proprietà intermedia.

Art. 19

Durata e disdetta del contratto Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione. Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per iscritto 30 giorni prima della sua scadenza.

Art. 20

Responsabilità dei proprietari Il proprietario risponde verso l'Azienda di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erronee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente di tutti i suoi impianti.

Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati a utilizzare le sue installazioni. Il proprietario non potrà prelevare dall'inquilino, per il consumo d'acqua tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.

I proprietari degli stabili sono responsabili del pagamento delle tasse d'utenza dei loro affittuari o beneficiari.

Art. 21

Fornitura a terzi Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà. Essa può essere concessa solo eccezionalmente, previa richiesta scritta all'Azienda ed a condizioni da stabilirsi.

E' vietato derivare acqua degli impianti con mezzi di fortuna e all'insaputa dell'Azienda.

Art. 22

Manipolazioni abusive Chi preleva acqua potabile dalla rete senza l'autorizzazione dell'Azienda è tenuto al pagamento delle spese di ripristino e può essere perseguito penalmente. Inoltre è tenuto al pagamento della tassa di allacciamento, come pure della tassa di utenza per il periodo di cui ha beneficiato illegalmente della fornitura d'acqua.

E' vietata la manipolazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda agli impianti di sua proprietà.

E' vietato aprire saracinesche o altri impianti piombati.

Art. 23

Responsabilità I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani sono responsabili solidalmente degli

solidale obblighi derivanti dal presente regolamento e del pagamento delle relative tasse.
Il proprietario risponde per l'inquilino inadempiente.

Art. 24

Cambiamenti di proprietà Il cambiamento di proprietà deve essere notificato immediatamente all'Azienda in forma scritta, dal precedente proprietario.
Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per il pagamento delle tasse arretrate dal momento della vendita fino alla stesura del nuovo abbonamento.
Gli eredi ed i successori degli utenti e dei proprietari subentrano nei diritti e negli oneri derivanti dalla concessione, a meno che l'abbonamento preveda altrimenti.

CAPITOLO V – Erogazione dell'acqua

Art. 25

Trattamento chimico L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale d'igiene, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico. Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua, specialmente per le installazioni interne.

Art. 26

Pressione e proprietà (qualità) In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

Art. 27

Erogazione dell'acqua

1. L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti; questi sono adattati progressivamente allo sviluppo edilizio del comune ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.
2. L'Azienda può limitare o interrompere l'erogazione dell'acqua o prendere altre misure ritenute necessarie a disciplinare le modalità di fornitura e d'uso in caso di carenza.
3. In caso di carenza di acqua, la precedenza nell'erogazione è data alle economie domestiche, riservato l'approvvigionamento ai servizi pubblici di sicurezza (pompieri, polizia, ecc)
4. Le limitazioni o le interruzioni previste saranno annunciate con avviso agli albi comunali e nel limite del possibile agli utenti interessati.

Art. 28

Obbligo di avvertimento Ogni guasto, disfunzione o anomalia che fossero riscontrati alla rete o agli impianti devono essere notificati all'Azienda dal proprietario del fondo o dal suo rappresentante legale o dall'utente.

Art. 29

Responsabilità L'Azienda non assume alcuna responsabilità per danni provenienti da interruzioni o mancanza d'erogazione dell'acqua.

L'Azienda non è responsabile per i danni cagionati dalla mancanza d'apparecchi di riduzione di pressione, gelo sovrappressioni, di altre cause ed in modo speciale per danni cagionati per inosservanze delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

CAPITOLO VI – Allacciamenti

Art. 30

Domanda di allacciamento La domanda di allacciamento va inoltrata all'Azienda dal proprietario dello stabile o terreno, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando:

- a) la natura dell'immobile interessato (uso abitativo primario o secondario, uso industriale), il relativo numero di mappa e la località dove viene eseguito l'impianto
- b) su planimetria, il punto esatto del collegamento con la rete pubblica, il diametro richiesto per la tubazione d'allacciamento e l'ubicazione della saracina esterna, e il nome dell'installatore incaricato di eseguire gli impianti interni.

La concessione ha la validità di 3 anni. Decorso questo periodo senza che l'allacciamento sia stato eseguito, la concessione scade e si dovrà inoltrare una nuova domanda all'azienda che si pronuncerà per una nuova concessione e relativa nuova tassa. Eventuali tasse già versate saranno considerate.

Art. 31

Condotte di distribuzione dell'allacciamento L'Azienda determina il tracciato, la profondità e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento privato. Nessun lavoro può essere iniziato prima dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 32

Esecuzione L'allacciamento, a partire dalla rete di distribuzione comunale esistente, fino alla saracina d'entrata viene effettuato dagli installatori autorizzati dall'Azienda a spese del proprietario.

La condotta di allacciamento rimane di proprietà dell'utente che provvede alla sua manutenzione.

Una saracina dovrà essere possibilmente posata sulla tubazione privata sul confine con la proprietà pubblica, in ogni caso all'entrata del manufatto.

Art. 33

Condizioni tecniche Generalmente ogni immobile possiede un suo proprio allacciamento. Eccezionalmente l'Azienda può autorizzare una condotta a più immobili, se questo risulta tecnicamente più opportuno.

Art. 34

Modifica diramazioni private e posa apparecchi Qualora su domanda di utenti occorra modificare la presa dell'acqua alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente va a carico del privato.

L'Azienda può obbligare, dove lo ritenesse necessario, al rifacimento di condotte private alle condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni emanate in materia della SSIGA.

E' pure a carico del privato la posa di apparecchi, come

riduttori di pressione o altro, per il buon funzionamento degli impianti interni ed esterni degli stabili, in particolare oltre i riduttori di pressione, chiavi d'arresto, di diramazione o simili.

CAPITOLO VII – Installazioni interne

Art. 35

Definizione Sono installazioni interne e di proprietà del privato tutte le condotte e gli impianti eseguiti a partire dal collettore principale o di diramazione.

Tutti gli impianti e relative modifiche devono essere effettuati solo da installatori autorizzati dall'Azienda ed eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni emanate dalla Società Svizzera per l'industria e l'acqua potabile. L'abbonato sarà tenuto responsabile per eventuali danni provocati all'Azienda a seguito di manomissioni o modifiche di impianti di sua proprietà.

Prima di ogni lavoro il proprietario, l'utente o il rappresentante deve farne notifica all'Azienda, come pure a lavoro ultimato, per il relativo controllo e collaudo.

Art. 36

Esecuzione L'Azienda collauda ogni installazione prima della messa in funzione, la fornitura di acqua avverrà solo dopo il collaudo con risultato positivo.

La richiesta di collaudo va inoltrata dal proprietario o da un suo rappresentante. Il collaudo avviene il più presto possibile dalla ricezione della richiesta.

Art. 37

Valvole di ritenuta e pericolo di gelo Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta e del regolatore di pressione, con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, e di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.

La valvola di ritenuta ed il regolatore di pressione sono pure obbligatori per gli allacciamenti temporanei, attività agricole, ecc.

Gli apparecchi e le condotte esposti a pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati prima dell'inverno; l'abbonato è responsabile di tutti i danni in particolare è vietato durante il periodo invernale lasciare scorrere acqua per evitare il gelo alle tubazioni, le stesse, se usate, dovranno essere convenientemente isolate onde evitare consumo d'acqua inutile.

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento. L'Azienda può ordinare in ogni tempo cambiamenti, completazioni, manutenzioni o quant'altro al caso necessario per il buon funzionamento degli impianti.

Art. 38

- Piscine**
- a) La costruzione o la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.
 - b) La richiesta di costruzione va presentata con la procedura assieme alla domanda di costruzione e deve sottostare al regolamento norma SIA art. 385/1.
 - c) Il riempimento delle piscine è soggetto all'autorizzazione dell'Azienda, che impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine, così da evitare

inconvenienti alla normale erogazione di acqua potabile all'utenza.

- d) E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti.
- e) Il Municipio può emettere regolamentazioni restrittive in merito al riempimento delle piscine.

Art. 39

Casi di avaria I proprietari devono accordare al personale dell'Azienda l'accesso in ogni tempo alla loro proprietà per i controlli o rilevamenti di eventuali perdite.

Art. 40

Nuove condotte Per la proprietà ove manca tuttora la condotta e dove ne fosse reso necessario il prolungamento per la fornitura dell'acqua, sarà facoltà dell'Azienda accordare la concessione. Le spese di costruzione e manutenzione sono a carico del richiedente. Trattandosi di zone con probabile sviluppo edilizio l'Azienda ha la facoltà di far posare una tubazione di diametro superiore a quella richiesta dall'interessato. Solo la maggior spesa per questa tubazione maggiorata sarà assunta dall'Azienda e la tubazione resterà di proprietà dell'Azienda stessa, che ne assumerà la manutenzione.

Art. 41

Messa fuori esercizio Allacciamenti non più utilizzabili o messi fuori esercizio saranno staccati dalla rete di distribuzione a cura del personale dell'Azienda a spese dei proprietari interessati.

Art. 42

Controlli Il personale dell'Azienda deve poter accedere in ogni tempo alle installazioni interne delle quali si riserva le ispezioni, previo tempestivo avviso ai proprietari o al rappresentante legale.
Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto, sono in cattivo stato di manutenzione o presentano difetti, l'Azienda richiederà al proprietario la modifica o la riparazione.
In caso di mancata esecuzione o se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete o pericoli, l'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua.
Ove venisse constatato un abuso da parte dell'utente la fornitura sarà sospesa fino al risarcimento dei danni, della contravvenzione e in casi gravi sarà intrapresa l'azione penale.

CAPITOLO VIII – Finanziamento

Art. 43

Autonomia finanziaria L'Azienda deve essere per principio finanziariamente ed economicamente indipendente e provvedere in modo autonomo al finanziamento delle installazioni al loro esercizio e manutenzione.

Art. 44

Tassa di collaudo L'azienda per ogni installazione riscuote una tassa di collaudo a carico del proprietario da Fr. 100.— a

Fr. 200.--.

Art. 45

Tariffe La tariffa d'utilizzazione è una tassa di consumo. Il Municipio nell'ambito delle sue competenze adotterà le tariffe per l'uso dell'acqua entro i sotto indicati limiti. Per casi transitori o speciali l'Azienda deciderà volta per volta entro i parametri sottoesposti. Il tariffario adottato dal Municipio annualmente sarà pubblicato, nei termini previsti dalla legge, agli albi comunali. Lo spazio di manovra tra i minimi ed i massimi permette all'Azienda di tenere conto annualmente del suo fabbisogno.

Art. 46

- Tasse di allacciamento**
1. Per ogni nuovo allacciamento di uso stabile quale abitazione primaria, monofamiliare, viene percepita una tassa da Fr. 1'000.— a Fr. 4'000.--
 2. Per stabili con più appartamenti, ritenuti case primarie, viene percepita per ogni appartamento una tassa d'allacciamento da Fr. 1'000.— a Fr.4'000.--
 3. Per case mono o plurifamiliari quali residenze secondarie, viene percepita per ogni appartamento una tassa da Fr. 1'000.— a Fr. 4'000.--
 4. Per tutti i rustici riattati a scopo di reddito, ritenuti residenze secondarie, sarà percepita una tassa da Fr.1'000.— a Fr. 4'000.--
 5. Per scopo agricolo e stalle sarà percepita una tassa da Fr. 200.— a Fr.500.--
 6. Per ogni nuovo cantiere viene percepita una tassa da Fr. 100.— a Fr. 500.--; in caso di edificazioni di nuove abitazioni il proprietario è tenuto a già prevedere le necessarie infrastrutture per la posa di un futuro contatore, secondo le indicazioni dell'Azienda acqua potabile.
 7. Rustici o stalle agricole per le quali fu pagata la tassa d'allacciamento, se trasformati in rustici abitabili sottostanno al pagamento della differenza della relativa tassa.
 8. Tassa d'allacciamento per piscine da Fr.15.-- a Fr.25.— al m3.
 9. Il Municipio può modificare le tasse d'allacciamento in conformità delle leggi vigenti.

Art.47

Tasse di consumo La tassa di consumo per ogni rubinetto è voluta per tassare equamente il presumibile maggior consumo. Se in uno stabile esiste un rubinetto utilizzato per diversi scopi (es. vaschetta-doccia-lavatrice) verrà calcolata la tassa per gli usi corrispondenti.

Zona paese

Tassa base per ogni economia domestica primaria o secondaria, ristorante, cantina a scopo industriale, colonie, cucine collettive, consumo a scopo industriale, ecc

da Fr.100.- a Fr.500.-

Consumo a scopo agricolo da Fr. 25.- a Fr. 50.-

Per ogni categoria di rubinetto:

Giardino da Fr. 20.- a Fr. 40.-

Lavastoviglie, lavatrice,
lavatoio e WC da Fr. 15.- a Fr. 30.-

bagno, doccia, vaschette,
lavabo, bidet da Fr. 10.- a Fr. 20.-
abbeveratoio/stalla (ogni tazza) da Fr. 5.- a Fr. 10.-

Piscine o vasche da pesci
capienza da 1 mc in avanti, al mc da Fr. 10.- a Fr.100.-

Diversi notificati all'Azienda
Verrà esaminato ogni caso da Fr. 5.- a Fr. 100.-

Zona monti

Tassa base per ogni economia domestica
primaria o secondaria, ristorante, colonia,
cucine collettive, ecc. da Fr. 150.- a Fr.300.-

Giardino, uso agricolo da Fr. 10.- a Fr. 20.-

Diversi notificati all'Azienda
Verrà esaminato ogni caso da Fr. 5.- a Fr. 100.-

Gli utenti che approfittando delle vicinanze di una fontana
pubblica ne fanno uso per economia domestica sono
tenuti a pagare una tassa da Fr.100.- a Fr.250.-

Art. 48

Zona monti Per gli utenti situati nella zona fornita dall'Acquedotto
monti, fa stato il medesimo regolamento dell'acquedotto
zona paese Mergoscia, con le seguenti eccezioni:

- a) tasse
- b) è vietata la costruzione di piscine

In linea di massima per la zona monti è previsto
l'autofinanziamento per cui le tasse saranno adeguate
per coprire le spese effettive d'esercizio, di
manutenzione, gli interessi passivi per i costi del capitale
e gli ammortamenti.

La gestione contabile della zona monti sarà tenuta
separatamente da quella della zona Paese.

Solo in casi speciali e straordinari ci sarà un aiuto
finanziario tra le due distinte gestioni.

CAPITOLO IX – Protezione delle acque

Art. 49

Principio Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle
acque. L'Azienda promuove l'adozione di tutte le misure
di protezione delle acque.

Art. 50

**Inquinamento
delle** E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile
ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di

condotte e eliminazione rifiuti infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.
I depositi e rifiuti di superficie e sotterranei, solidi, liquidi e in genere di qualsiasi natura, che possono provocare inquinamento devono essere posati o eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali in materia.

Art. 51

Protezione delle sorgenti e acquedotti Per quanto concerne la protezione delle sorgenti si fa capo alle leggi federali, cantonali in materia.

CAPITOLO X – norme penali e ricorsi

Art. 52

Generale proprietà Ogni infrazione al presente regolamento è passibile di sanzione e non libera l'utente dagli impegni nei confronti dell'Azienda. I proprietari di immobili sono responsabili per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del presente regolamento. Un eventuale loro diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

Art. 53

Multa I lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale eseguiti senza la necessaria autorizzazione, senza il collaudo dell'impianto nonché tutte le infrazioni al presente regolamento possono essere punite dal Municipio con una multa proporzionata alla gravità dell'infrazione, fino ad un massimo di fr. 5'000.--.
Restano impregiudicati l'eventuale richiesta di rimborso delle tasse escluse, il risarcimento di eventuali danni e nei casi gravi l'azione penale.

Art. 54

Altri interventi Il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che sono in contrasto con le norme del presente regolamento, con le prescrizioni della Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile.
L'ordine è impartito sotto la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero per casi di disobbedienza a decisione dell'Autorità. La demolizione viene eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

CAPITOLO XI – Procedure d'incasso

Art. 55

Incasso tasse L'importo delle singole tasse è regolato dal tariffario emanato dal Municipio. La fatturazione avviene annualmente.
Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione senza deduzione alcuna.
Per eventuali reclami fa stato l'articolo 57 del presente regolamento.
La notifica della tassa cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

CAPITOLO XII – Reclami e ricorsi

Art. 56

Ricorso Contro la decisione di contravvenzione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

Art. 57

Reclami Contro tutte le altre decisioni in applicazione del presente regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
Contro la decisione municipale è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO XIII – Disposizioni finali

Art. 58

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale e la ratifica dell'Autorità Cantonale.

Così risolto dall'Assemblea comunale in data 26 marzo 1999

Approvato dall'Autorità Cantonale il 14 febbraio 2000

Modificato dall'Assemblea comunale in data 12 giugno 2009

Approvato dall'Autorità Cantonale il 23 settembre 2009

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

PER IL MUNICIPIO

La Presidente La Segretaria

Il Sindaco La Segretaria

B. Laino B. Morena

M. Wildhaber B. Morena